DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 ottobre 1979

che autorizza la Repubblica francese ad escludere dal trattamento comunitario i guanti a maglia non elastica né gommata, impregnata o spalmata di materie plastiche, della voce 60.02 della tariffa doganale comune (codice Nimexe : 60.02-40), categoria 10, originari di Taiwan e messi in libera pratica negli altri Stati membri

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(79/927/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 115, primo comma,

vista la domanda a titolo dell'articolo 115, primo comma, del trattato che il governo francese ha presentato alla Commissione delle Comunità europee in data 12 ottobre 1979 al fine di essere autorizzato ad escludere dal trattamento comunitario i guanti a maglia non elastica né gommata, impregnata o spalmata di materie plastiche, della voce 60.02 della tariffa doganale comune (codice Nimexe : 60.02-40), categoria 10, originari di Taiwan e messi in libera pratica negli altri Stati membri,

considerando che l'importazione nella Comunità dei prodotti in causa, originari di Taiwan, è soggetta ad un contingente quantitativo comunitario ripartito tra gli Stati membri con regolamento (CEE) n. 3020/77 della Commissione, del 30 dicembre 1977 [1], confermata con regolamento (CEE) n. 255/78 del Consiglio, del 7 febbraio 1978 [2] ;

considerando che non è stato possibile realizzare in questa occasione una ripartizione dei massimali secondo le necessità dei mercati rispettivi ; che di conseguenza sussistono disparità tra le condizioni di importazione nei vari Stati membri e che l'uniformazione delle stesse può essere soltanto progressiva ;

considerando che dalla domanda emerge che per il settore industriale interessato esistono serie difficoltà le quali si manifestano nella fattispecie in un notevole calo della produzione e dell'occupazione ;

considerando che eventuali importazioni indirette, in aggiunta a quelle già effettuate o previste, possono aggravare dette difficoltà economiche ;

considerando che non è possibile applicare a breve termine i metodi con cui gli altri Stati membri apporterebbero la necessaria cooperazione ;

considerando che per conseguenza si deve autorizzare l'applicazione delle misure di protezione a norma dell'articolo 115, primo comma, alle condizioni definite dalla decisione della Commissione del 12 maggio 1971 [3], in particolare dall'articolo 1 ;

considerando che non si deve estendere tale autorizzazione alla domanda di licenza che ha motivato la richiesta, data la sua modesta entità,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La Repubblica francese è autorizzata ad escludere dal trattamento comunitario i prodotti sottoindicati originari di Taiwan e messi in libera pratica negli altri Stati membri, per i quali le domande di titolo di importazione sono state depositate in data successiva al 9 ottobre 1979 :

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
60.02 (codice Nimexe : 60.02-40) categoria 10	Guanti a maglia non elastica né gommata, impregnata o spalmata di materie plastiche

Articolo 2

La presente decisione si applica sino a quando saranno aperte in Francia nuove possibilità di importazione nei confronti di Taiwan per i prodotti predetti e comunque non oltre il 31 dicembre 1979.

Articolo 3

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 1979.

Per la Commissione

Étienne DAVIGNON

Membro della Commissione

(1) GU n. L 357 del 31. 12. 1977, pag. 51.
(2) GU n. L 39 del 9. 2. 1978, pag. 1.
(3) GU n. L 121 del 3. 6. 1971, pag. 26.